



Commento all'ordinanza sulla commutazione degli impianti misti alimentati a gas a causa di una grave penuria di gas

1. Situazione iniziale e obiettivo

Nei mesi invernali e su base contrattuale gli impianti misti alimentati a gas possono già in parte essere commutati su altri combustibili, quali l'olio da riscaldamento extra leggero. L'ordinanza non disciplina la tipologia del combustibile sostitutivo.

Se le commutazioni convenute per contratto non sono più sufficienti a garantire l'approvvigionamento dei clienti che non dispongono di impianti misti è necessario procedere a ulteriori commutazioni. La presente ordinanza disciplina le condizioni quadro per l'esecuzione di queste attività.

2. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

La presente ordinanza si fonda sull'articolo 31 della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531). Se l'economia non è più in grado di garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale, in virtù di tale articolo, fino alla cessazione della situazione di grave penuria il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla distribuzione, sull'utilizzo e sul consumo di questi beni.

Indubbiamente il gas naturale rappresenta un bene d'importanza vitale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a LAP. Il presupposto per una misura d'intervento ai sensi dell'articolo 31 LAP è una situazione di grave penuria a cui l'economia non riesce a ovviare autonomamente (art. 3 cpv. 2 LAP).

Articolo 1 (Scopo)

Per ovviare a una situazione di grave penuria di gas è necessario che gli impianti misti alimentati a gas vengano commutati su altri combustibili. In questo modo i consumatori sprovvisti di impianti commutabili non dovrebbero subire interruzioni del servizio. Le quantità di gas inutilizzate a causa delle commutazioni restano infatti disponibili sul mercato.

Articoli 2 e 3 (Commutazione e requisiti)

L'ordinanza si applica ai gestori di gasdotti ad alta e bassa pressione (gestori della rete del gas) e ai clienti dotati di impianti misti (gestori di impianti misti).

La decisione di mantenere in esercizio gli impianti o di sospenderne il funzionamento per la durata della misura d'intervento è a discrezione dei gestori degli impianti misti. Non sussiste alcun obbligo di mantenimento in esercizio.

I gestori della rete del gas comunicano immediatamente ai gestori di impianti misti loro clienti l'obbligo di commutazione sancito dall'articolo 1 della presente ordinanza.

Qualora rimangano in funzione, gli impianti misti devono essere commutati su altri combustibili conformemente ai requisiti tecnici citati nell'ordinanza.

Articolo 4 (Obbligo di notifica, di collaborazione e di sostegno)

Per garantire un'esecuzione ordinata ed efficace è particolarmente importante che gli attori interagiscano e si scambino informazioni. I gestori della rete del gas devono perciò comunicarsi a vicenda il potenziale e l'entità delle commutazioni previste e notificare al settore Energia le operazioni effettivamente eseguite. Viene inoltre disposto un obbligo di collaborazione e di sostegno reciproco.

Articolo 5 (Abrogazione e limitazione di impegni esistenti)

Durante il periodo di validità dell'ordinanza le disposizioni di qualunque tipo e i contratti dei gestori della rete del gas incompatibili con l'ordinanza stessa non sono applicabili.

Articolo 6 (Obbligo d'informazione)

L'obbligo d'informazione si evince dall'articolo 64 LAP e dall'articolo 13 dell'ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP; RS 531.11) e non richiede ulteriori spiegazioni.

Articoli 7 e 8 (Disposizioni finali)

Le disposizioni finali non necessitano di alcun commento e riflettono essenzialmente il diritto vigente.

Non è necessario sottolineare che l'ordinanza dev'essere abrogata il più rapidamente possibile una volta superata la situazione di grave penuria. Il principio di sussidiarietà, a cui l'Approvvigionamento economico del Paese (AE) si attiene, implica automaticamente che le misure d'intervento in questo ambito hanno sempre carattere transitorio.